SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
Direttore avv. Morris Montalti

U.O. Acquisti Beni e Servizi
Direttore avv. Morris Montalti

Spett.le Operatore Economico

OGGETTO: Richiesta di offerta relativa alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art.76, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di "FARMACI E PRODOTTI FARMACEUTICI ESCLUSIVI PER I QUALI NON SONO ATTIVE CONVENZIONI REGIONALI – Edizione 2026".
Durata: 48 mesi.
Valore complessivo dell'appalto, comprensivo delle opzioni: euro 88.344.000,00, IVA esclusa.
Valore complessivo dell'appalto, al netto delle opzioni: euro 73.620.000,00, IVA esclusa.
CUI: F02483810392202500026
CPV: 33690000-3 "Medicinali vari"
RUP: dott.ssa Laura Barnabè - RP: dott.ssa Delia Germano

Con la presente si comunica che l'Azienda USL della Romagna, ai sensi dell'art.76, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 31/03/2023 n.36, Codice dei contratti pubblici (in seguito, Codice), tenuto conto dell'art. 15 della Legge 20 aprile 2026, n. 50, pubblicata in G.U. n. 91 del 20 aprile 2026, di conversione del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (cd. Decreto PNRR), ha avviato una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, tramite la PAD telematica SATER di Intercent-ER, per la conclusione di un Accordo Quadro (A.Q.) per la fornitura dei "farmaci e beni farmaceutici esclusivi per i quali non risulta essere attiva una convenzione regionale" necessari all'Azienda USL della Romagna per l'esercizio delle attività sanitarie.

Ciascun Operatore economico è invitato pertanto a partecipare alla procedura in oggetto al fine di candidarsi per:

- la stipula di un Accordo Quadro, indicante l'importo massimo stimato oggetto dell'operazione contrattuale, le regole generali dell'affidamento e le condizioni economiche di minima che verranno praticate, essendo necessario procedere con celerità a tutela delle condizioni di salute degli utenti;
- essere destinatario, al bisogno, della richiesta da parte dell'Azienda USL della Romagna di stipula di uno o più contratti applicativi per la fornitura di quei farmaci/beni esclusivi indicati nel Listino presentato - per i quali non sono attive convenzioni regionali, o il cui fabbisogno non trova copertura economica nelle stesse – ma che sono indispensabili per soddisfare le specifiche esigenze cliniche e di cura dell'Azienda sanitaria.

A tal fine ciascun Operatore dovrà inserire a sistema nel lotto di pertinenza il proprio Listino descrittivo dei farmaci/beni farmaceutici esclusivi commercializzati completo dei relativi AIC/Codici e dei relativi prezzi e sconti riservati all'Azienda USL della Romagna. L'importo quadriennale di ciascun lotto - come indicato nella colonna "E" dell'allegato "Elenco lotti e importo", parte integrante e sostanziale della presente Lettera invito – ha valore indicativo, non è vincolante per la stazione appaltante e concorre unicamente alla stima del valore complessivo dell'offerta.

Non essendo (infatti) quantificabile e programmabile a priori quali dei prodotti esclusivi in oggetto si renderà necessario contrattualizzare e per quali fabbisogni la stazione appaltante consulterà l'Operatore Economico parte

dell'A.Q. nel momento in cui emerge la necessità, chiedendogli l'invio di un'offerta specifica per i prodotti e il fabbisogno necessario.

L'A.Q. serve pertanto a stabilire le regole generali della somministrazione e le condizioni economiche di minima che verranno praticate, mentre i prodotti specifici oggetto dell'acquisto e le relative quantità verranno definite con esattezza in sede di stipula dei contratti applicativi (contratti ponte nelle more di attivazione della convenzione regionale).

Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, data la tipologia dei prodotti oggetto della presente fornitura e la particolare finalità della procedura di cui trattasi, potranno essere richiesti ad ogni operatore economico (per ciascun lotto) ulteriori prodotti esclusivi messi in commercio dal fornitore nel periodo di validità dell'Accordo Quadro.

La procedura sarà interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell'art. 25 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni devono essere effettuati esclusivamente per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Le condizioni specifiche riportate nel presente documento e nei relativi allegati sono di riferimento alla Procedura negoziata predisposta sul Sistema acquisti telematici Emilia-Romagna (SATER), disponibile sul portale http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/mercato-elettronico e riguardano sia le modalità di svolgimento della procedura elettronica di acquisto sia l'esecuzione della fornitura: si intendono accettate da parte dell'Operatore economico (O.E.) al momento della trasmissione dell'offerta e prevalgono, in caso di contrasto, sulle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

L'offerta presentata sarà considerata a tutti gli effetti quale proposta contrattuale. Non sono pertanto ammesse offerte presentate per conto di terze persone con riserva di nominarle né sarà tenuto conto di offerte sottoposte a condizioni o espresse in modo indeterminato.

Nessun vincolo nasce per questa Azienda USL con il presente invito, come nessun compenso può essere preteso dall'Operatore economico per la presentazione di quanto richiesto, anche se non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti invitati possano vantare alcuna pretesa.

1. PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD SATER di Intercent-ER (in seguito denominata PAD).

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;

- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti di utilizzo (Manuali e Guide) della PAD per gare telematiche accessibile dal sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione dell'invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente invito e a quanto previsto nei documenti di utilizzo (Manuali e Guide) della PAD per gare telematiche accessibile dal sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD. In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/2014;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare l'offerta è necessario accedere alla PAD ed esser registrati al Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (S.A.T.E.R.) di Intercent-ER.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD possono essere effettuate contattando il Call Center - 800 810 799 (rete fissa); 089 9712796 (rete mobile e dall'estero) lun-ven, ore 9-13 e 14-18; sul sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ alla sezione "supporto" sono presenti i manuali per le imprese oltre ad presente una lista predisposta di domande e risposte sui più frequenti problemi di uso del determinato sito telematico (FAQ).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progetto Tecnico;
- Lettera invito;
- Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (Allegato A), da compilare e sottoscrivere digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- Patto di integrità Azienda USL della Romagna (art. 1, c.17, L. 6 novembre 2012, n. 190) (Allegato B);
- Informativa consegne ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., per le attività di mere forniture di materiali o attrezzature (Allegato C), da compilare e sottoscrivere da parte del soggetto indicato come datore di lavoro;
- Dichiarazioni amministrative integrative del DGUE (Allegato D), da compilare e sottoscrivere digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- Elenco lotti e importo;
- Schema di Accordo Quadro;

Le istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono consultabili dal sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide.

2.2 Quesiti e Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente in via telematica attraverso la sezione della PAD SATER riservata alle richieste di chiarimenti entro il termine indicato sul portale.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD SATER (http://intercenter.regione.emilia-romagna.it).

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate; non seguiranno ulteriori comunicazioni

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3.DURATA, OPZIONI E VALORE COMPLESSIVO

L'Accordo Quadro ha durata di 4 (quattro) anni, decorrente dalla data di sottoscrizione o dalla data in cui l'Amministrazione potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice.

Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Azienda USL della Romagna contraente può formalizzare contratti applicativi (CA) con il Fornitore, ossia il CA deve essere stipulato nel corso della decorrenza temporale dell'AQ, ma la sua esecuzione potrà anche eccedere la durata massima dell'AQ. La stazione appaltante ha facoltà di conservare l'efficacia del contratto applicativo sino massimo ad esaurimento della sua capienza economica.

L'Azienda USL della Romagna si riserva la facoltà di risolvere il contratto applicativo in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Azienda medesima, per i prodotti che diventeranno oggetto di una convenzione regionale e qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, si riserva, in vigenza di contratto, di imporre al Fornitore l'incremento delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (calcolato sull'importo stimato per lotto), alle condizioni ivi espressamente individuate (come indicato nella colonna "Importo del quinto d'obbligo ai sensi dell'art.120, c.9, del Codice" dell'allegato "Elenco lotti e importo").

Il valore complessivo dell'appalto, al netto delle opzioni, è pari complessivamente ad euro 73.660.000,00, al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze ed è suddiviso per ciascun lotto/Operatore Economico come indicato nell'allegato "Elenco lotti e importo".

Gli importi indicati per ciascun lotto sono al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del Codice il valore complessivo dell'appalto, comprensivo delle opzioni, è quantificato in euro 88.344.000,00, al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, come riportato nell'elenco lotti e importo allegato.

Valore a base d'asta 48 mesi	€ 73.620.000,00
Opzione incremento del quinto max 20%	€ 14.724.000,00
Valore complessivo dell'appalto (E.I.)	€ 88.344.000,00

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti:
- devono essere in possesso, a pena di esclusione:

a) dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché, degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo. La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'Operatore economico.

b) dei requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Gli operatori economici:
- non devono trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-*ter*, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- avere abilitazione attiva per la partecipazione alle procedure SATER sul portale Intercent-ER (www.intercenter.it).

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito di idoneità professionale, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della dell'Azienda e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Nelle dichiarazioni amministrative integrative, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti generali sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione:

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione, ai sensi dell'art. 83 bis del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

5. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella dichiarazione amministrativa il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento
L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI:

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso SATER.
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera invito.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'Operatore economico o da altro soggetto munito di idonei poteri di firma.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'Operatore economico per poter partecipare alla presente procedura deve inserire, nelle modalità richieste dal

Sistema, firmati digitalmente, l'offerta economica e tutta la documentazione di seguito elencata entro il giorno indicato nella PAD informatica.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima per singolo file come prevista nelle guide per l'utilizzo del sistema accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/.

Nella documentazione allegata l'Operatore economico deve dichiarare di possedere i titoli e i requisiti richiesti.

L'OFFERTA è composta da:

A – Allegati amministrativi;

B – Allegati economici.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione devono essere in lingua italiana.

Ove la presente lettera invito preveda l'inserimento di documentazione nel FVOE, laddove non risultasse possibile in sede di prima applicazione dello stesso, inserirla nella busta amministrativa.

6.1 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

6.2 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo e secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, il RUP/RP può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

6.3 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

6.4 CONTENUTO DELL'OFFERTA

Si chiede di rendere debitamente compilati e sottoscritti digitalmente, da parte del legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri di firma, i seguenti documenti:

A) **ALLEGATI AMMINISTRATIVI**

1) il presente documento, "Lettera invito", sottoscritto per accettazione. Detto documento è immodificabile, pertanto, qualsiasi eventuale variazione dello stesso è ritenuta nulla;

2) Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (Allegato A), da compilare e sottoscrivere digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000;

3) Patto di integrità Azienda USL della Romagna (Allegato B);

4) Informativa ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per le attività di mere forniture di materiali o attrezzature (Allegato C), da compilare e sottoscrivere da parte del soggetto indicato come datore di lavoro;

5) Dichiarazioni amministrative integrative del DGUE (Allegato D), da compilare e sottoscrivere digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000;

6) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) da compilare sulla PAD SATER;

7) (Eventuale) Documento che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive la documentazione e impegna l'Operatore economico, nel caso in cui non sia il legale rappresentante;

8) Se dovuta, scansione del documento comprovante l'avvenuto versamento della contribuzione ANAC, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005 n. 266.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ED EVENTUALE PROCURA

Le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della lettera invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
Il concorrente dichiara quanto previsto nel modulo dichiarazioni integrative.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
La documentazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la documentazione di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la documentazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la documentazione di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la documentazione è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla documentazione copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14
Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al comma precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

B) **ALLEGATI ECONOMICI**

L'Operatore Economico, per il solo lotto riportante la propria ragione sociale, deve compilare l'offerta economica come proposta dal portale SATER, indicando nel campo "Prezzo offerto per UM IVA esclusa" l'importo complessivo che corrisponde all'importo economico stimato per il proprio lotto indicato a sistema nella colonna "Valore a base d'asta Iva esclusa", riferito al periodo di 48 mesi.

L'Operatore Economico partecipante dovrà produrre all'interno della "Busta economica":

- **il Listino descrittivo** completo dei farmaci/beni farmaceutici esclusivi commercializzati, descrittivo dei relativi AIC/codici e dei relativi prezzi e sconti riservati all'Azienda USL della Romagna.

I prezzi offerti dovranno essere comprensivi di trasporto, imballo e di ogni altra spesa accessoria, esclusa l'IVA che resterà a carico di questa Azienda USL.

7. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP/RP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente invito;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

8. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

L'aggiudicazione si intende approvata esclusivamente mediante l'adozione di specifico atto amministrativo da parte della Stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Qualora l'Azienda USL disponga l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, l'aggiudicatario si impegna a darne esecuzione nelle more degli adempimenti finalizzati alla stipula.

In seguito all'aggiudicazione, ai sensi della normativa vigente**,** la stazione appaltante chiede all'aggiudicatario di inviare la seguente documentazione:

A) Garanzia definitiva

L'aggiudicatario:
- all'atto della stipulazione dell'Accordo quadro, deve presentare la garanzia definitiva calcolata nella misura dello 0,2% sull'importo contrattuale, al netto dell'IVA, secondo quanto previsto dall'articolo 117 del Codice**.**
- per la sottoscrizione del singolo Contratto Applicativo di importo pari o sopra soglia europea costituisce a favore dell'Amministrazione idonea garanzia definitiva, nella misura del 3% dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA, salvo quanto previsto dall'art. 117 comma 14.

Sono fatti salvi gli accordi quadro e/o i contratti applicativi di importo inferiore alla soglia europea per i quali ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice la garanzia non verrà richiesta tenuto conto che trattasi di forniture con operatori economici esclusivi e di notoria affidabilità.

Il fornitore a sua scelta costituirà la garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 117, D.Lgs. 36/2023.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e deve inoltre espressamente prevedere:
- la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del committente ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, c. 2, c.c.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, c.c.;
- l'indirizzo del garante al quale dovranno essere inviate le richieste di escussione della cauzione ed ogni altra comunicazione da parte della stazione appaltante;
- l'impegno del garante e dell'aggiudicatario a comunicare alla stazione appaltante, entro 10 giorni, eventuali cambi di indirizzo del fideiussore, fermo restando che questi ultimi sono validi e produttivi di effetti solo se portati a

conoscenza della stazione appaltante. Eventuali cambi di indirizzo non notificati alla stazione appaltante non costituiscono ostacolo alla riscossione della cauzione, in quanto in tale ipotesi rimane sospeso il decorso dei termini previsti per l'escussione.

La mancata costituzione della garanzia richiesta determina l'annullamento dell'affidamento da parte della stazione appaltante.

In caso di risoluzione del contratto, le garanzie definitive sono incamerate.

In caso di applicazione delle penali previste, il committente ha diritto di rivalersi sulle garanzie.

Si fa rinvio altresì a quanto specificamente previsto nell'accordo quadro e nel Codice.

B) Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Deve essere compilato e consegnato alla Stazione Appaltante il modulo che contenga i dati necessari all'adempimento dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136, e s.m.i. ossia gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane SPA, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

C) Imposta di bollo

L'imposta di bollo dei contratti verrà pagata in misura proporzionale al valore dell'appalto con una soglia di esenzione per i contratti di valore inferiore o uguale a 40.000 euro, ed in base agli scaglioni riportati nella tabella A, dell'allegato I.4, del D.Lgs. 36/2023.

Il presente procedimento non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

9. STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Relativamente a ciascun lotto verrà stipulato un accordo quadro a quantità non predefinite con l'operatore economico aggiudicatario.

La stipula dell'Accordo Quadro avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Qualora l'Azienda USL autorizzi l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art.17, comma 8, del Codice, l'aggiudicatario si impegna a darne esecuzione nelle more delle verifiche di legge e degli adempimenti finalizzati alla stipula.

Il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 al presente appalto non si applica il termine dilatorio.

L'importo dell'Accordo quadro non impegna l'Azienda USL della Romagna, ma costituisce unicamente il limite massimo di spesa entro il quale la Stazione appaltante può stipulare contratti applicativi. Gli obblighi in capo all'Azienda, pertanto, varranno unicamente in riferimento ai singoli contratti applicativi che saranno stipulati nei termini di seguito descritti.

10. AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro l'Azienda USL della Romagna potrà formalizzare uno o più Contratti Applicativi (CA) a consumo fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile pari al valore complessivo aggiudicato.

Ai fini del presente appalto, per contratto applicativo deve di norma intendersi lo "strumento" negoziale (di secondo livello) attraverso il quale è data esecuzione all'Accordo quadro: l'ordinativo di fornitura formalizzato a mezzo della PAD digitale Sater costituisce il contratto applicativo, da cui conseguono i singoli ordini/richieste di consegna (di terzo livello) emessi (ed emissibili), dalla SA (dagli utilizzatori) sino a concorrenza del valore economico dell'AQ.

L'affidamento delle forniture in oggetto avviene esclusivamente al bisogno – previa verifica della mancanza di convenzioni regionali attive - mediante contratti applicativi con gli OOEE firmatari dell'AQ, tenuto conto delle condizioni e modalità indicate nel presente documento e nell'accordo quadro.

In sede di stipula del contratto applicativo verrà richiesta/negoziata col fornitore un'offerta specifica, possibilmente migliorativa, per gli AIC/codici dei prodotti esclusivi che si renderanno necessari sulla base del fabbisogno previsto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1560, c. 2, c.c. ciascun contratto applicativo è stipulato con riferimento ad un determinato importo economico di volta in volta stabilito, tenuto altresì conto della disponibilità economica interna (*budget*); *ergo*, "a consumo fino ad esaurimento", e dunque anche con consegne temporalmente ripartite secondo le indicazioni date di volta in volta in sede di ordine di intervento/di fornitura. Il CA deve essere stipulato nel corso della decorrenza temporale dell'AQ, ma la sua esecuzione potrà anche eccedere la durata massima dell'AQ.

Con la stipula del CA, l'OE assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze e altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Detti CA sono efficaci e vincolanti per l'OE dalla formalizzazione tramite PAD Sater da parte dell'amministrazione committente, equivalente ad attuazione dell'AQ stipulato. Il CA è munito di apposito CIG derivato acquisito di volta in volta da parte dell'amministrazione committente e su sua diretta ed esclusiva responsabilità.

Sono a carico degli aggiudicatari tutte le spese inerenti all'Accordo, fra cui - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - i diritti di qualsiasi natura, onorari, imposta di bollo, imposta di registro in tutti i casi, compreso quello di registrazione volontaria in misura fissa.

*** *** ***

CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

11. Conoscenza e accettazione delle condizioni particolari

L'assunzione dell'appalto di cui al presente documento da parte dell'impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi e commesse pubbliche. L'impresa è tenuta in ogni caso a osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
In particolare, l'impresa, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c., tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente documento. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, e in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'impresa circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere e ai prezzi offerti. Per l'impresa, l'assunzione dell'appalto implica l'adozione dei conseguenti piani attuativi e di questi – unitamente agli obblighi in tema di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza - deve tenere debitamente conto nella preparazione della propria offerta.

12. Sicurezza sul lavoro

L'Operatore economico, nell'esecuzione della fornitura, è tenuto ad osservare tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. A tal fine, si rimanda all'allegato alla presente lettera di invito "Informativa consegne".

13. Rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'art. 2 del D.P.R. 62/2013 come modificato con D.P.R. 81 del 13.06.2023, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici generale (D.P.R. 62/2013 e s.m.i.) e specifico dell'Azienda USL della Romagna (approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.16 del 25/01/2024) a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico nonché nei confronti

dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che svolgono la propria attività all'interno o per conto dell'Azienda USL.

È fatto pertanto obbligo a chiunque vi sia tenuto, di osservare le disposizioni inserite nel Codice di comportamento, generale e specifico, sopra richiamato nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei citati documenti pubblicati e scaricabile dal sito www.auslromagna.it - sezione "amministrazione trasparente".

14. Direttore dell'esecuzione del contratto

In armonia con le esigenze Aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'appalto, l'Azienda USL della Romagna designa, ai sensi dell'art. 114 D.Lgs. 36/2023, il direttore dell'esecuzione del contratto, che, nello specifico, coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto e funge da interfaccia decisionale con il contraente per conto del committente, comunicando al RUP di gara eventuali inadempienze nell'espletamento della fornitura, al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.

15. Ordini e documenti di trasporto

In applicazione:

- della Delibera di Giunta n. 287/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (*Pan European Public Procurement On Line*);
- del Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018 che prevede che a partire dall'1/10/2019, per tutte le aziende sanitarie nazionali, se viene effettuato l'invio ai fornitori di un ordine esso avvenga obbligatoriamente in formato elettronico tramite il sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici;

gli Operatori economici, devono attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del ciclo degli acquisti (ordini / documenti di trasporto e altri eventuali documenti assimilabili) secondo le modalità adottate dalle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali e sono tenuti, a dotarsi del cosiddetto ID PEPPOL e a comunicarlo alla A.U.S.L. prima della stipula del contratto d'appalto.

Le modalità operative per ottenere l'ID PEPPOL sono descritte nel manuale "Guida per la registrazione PEPPOL", disponibile al seguente link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici.

Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti, sono disponibili nell'apposita sezione del sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/noti-er-informazioni-generali.

Qualora dovessero avvenire modifiche alle modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l'Azienda USL.

La merce dovrà essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta dai Servizi Ordinatori dell'Azienda USL presso i magazzini ivi indicati.

16. Modalità e termini di esecuzione della fornitura

Consegna

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco nei luoghi indicati dall'Azienda USL della Romagna nelle Richieste di Consegna.

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore - il quale dovrà garantire il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase del trasporto presso il Magazzino unico AVR – V.le 1° Maggio, 280 – Pievesestina di Cesena o altri Magazzini Farmaceutici della Azienda USL della Romagna.

Le consegne dovranno essere effettuate tassativamente nei giorni feriali ed entro le ore di ricevimento dei servizi di magazzino segnalati, nelle quantità e nel luogo indicati nella Richiesta di Consegna. Ogni consegna deve essere quindi concordata con i suddetti Servizi.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario; pertanto, lo stesso dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

I farmaci ordinati devono essere consegnati entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.
Qualora ciò non fosse possibile (non sono ammesse consegne parziali rispetto alla richiesta), il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio di Farmacia dell'Azienda Sanitaria contraente entro 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive dalla ricezione di tale Richiesta. Ove il Servizio lo consenta, il Fornitore aggiudicatario dovrà provvedere alla consegna di un acconto sulla quantità complessiva, sufficiente a coprire il fabbisogno urgente del servizio fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il fornitore e l'Azienda Sanitaria).
In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale:

- nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA);
- entro 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA)

I restanti beni farmaceutici devono essere consegnati entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna, salvo casi di urgenza da evadersi con tempestività per i quali i tempi sono da concordarsi direttamente con i Servizi Ordinatori dell'Azienda USL.

Qualora non risultasse possibile provvedere alla consegna di tutta la merce ordinata, il fornitore dovrà provvedere alla consegna di un acconto sulla quantità complessiva, sufficiente a coprire il fabbisogno urgente del servizio, provvedendo successivamente alla consegna del saldo.
Il fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione degli ordini.

Ritiro e sostituzione
L'accettazione di tutti i beni consegnati avverrà a insindacabile giudizio dei Responsabili dei Servizi utilizzatori che si riservano l'accertamento sui requisiti qualitativi, pattuiti nel contratto, effettuando eventuali controlli tramite personale specializzato interno o esterno.
I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste dalla presente "Lettera invito", potranno essere contestati al fornitore, con lettera trasmessa a mezzo PEC, quando, anche successivamente al momento della consegna, da una verifica degli stessi, venga accertata la non conformità rispetto a quanto richiesto o, allorché, al momento del loro utilizzo, risultino difettosi, non compatibili o comunque di qualità tale da impedire il corretto utilizzo.

In tal caso l'Operatore economico assegnatario ha l'obbligo di provvedere al ritiro degli articoli non conformi e di consegnare il materiale corrispondente alla qualità stabilita e nella quantità richiesta nel termine stabilito di otto giorni di calendario; i termini decorrono dalla data di ricevimento della contestazione.
La merce non accettata resta a disposizione del fornitore a rischio e pericolo del fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla a sue spese e senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro otto giorni dalla comunicazione potrà essere inviata all'Operatore economico addebitandogli ogni spesa sostenuta per la consegna.

Casi di inadempimento e Penali.

a. Nel caso di ritardi nelle consegne, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, (5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di consegna per le consegne ordinarie di farmaci, 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di consegna per gli ordini urgenti; 15 (quindici) giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di Consegna per i restanti prodotti), potrà essere applicata dall'Azienda Sanitaria contraente una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

b. In caso di reso del materiale per esempio per merce non conforme o ritirata dal mercato, qualora il fornitore non provveda a ritirare la merce non accettata nei tempi indicati (15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di non accettazione), al trascorrere del 20° (ventesimo) giorno, senza ulteriori comunicazioni al

fornitore, la merce potrà essere utilizzata dall'Azienda Sanitaria senza alcun onere aggiuntivo e, nel caso di smaltimento, il costo dello stesso sarà imputato al fornitore come segue: € 40,00 (quaranta) per ogni formulario oltre al costo di smaltimento sostenuto in base al peso del materiale smaltito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione o di giorni 1 (uno) in caso di urgenza.
L'Azienda Sanitaria potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Adeguamento dei prezzi e immissione in commercio di farmaci equivalenti
Durante il periodo di validità contrattuale i prezzi rimarranno fissi ed invariati, salvo quanto sotto previsto:
- eventuali diminuzioni del prezzo al pubblico ovvero ex factory, sia per effetto di provvedimenti normativi che di decisioni del fornitore, opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei provvedimenti relativi e determineranno una corrispondente, proporzionale, riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo invariato lo sconto proposto in sede di gara. E' onere del Fornitore aggiudicatario, in caso di variazione del prezzo al pubblico ovvero ex factory di comunicare il nuovo prezzo risultante, in applicazione delle norme di cui al presente articolo;
- eventuali variazioni in aumento del prezzo al pubblico ovvero ex factory, conseguenti a disposizioni normative, opereranno a decorrere dalle stesse date di esecutività dei provvedimenti;
- il prezzo dei farmaci di classe C rimarrà fisso per l'intera durata della fornitura, per tali farmaci solo le variazioni in diminuzione del prezzo al pubblico, saranno recepite e, considerata l'invariabilità dello sconto offerto in gara, il nuovo prezzo da applicare al contratto verrà determinato applicando la percentuale di sconto offerto sul nuovo prezzo al pubblico. Le variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate dal fornitore.
- in caso di perdita di brevetto, l'eventuale immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti comporterà l'obbligo del fornitore di adeguare immediatamente il prezzo contrattuale offerto per il farmaco in oggetto ad una quotazione non superiore a quella del generico con prezzo al pubblico più basso, decurtato dello sconto di legge;
- in caso di rifiuto da parte del Fornitore ad applicare la condizione sopra prevista, l'AUSL della Romagna si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, per la parte relativa al/i prodotto/i in questione, con semplice lettera a/r senza che nulla possa essere vantato od eccepito;
- nel caso di immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti, il contratto di fornitura il cui prezzo contrattuale è regolato come sopra esposto, rimarrà in vigore, per il/i prodotto/i in questione, il tempo strettamente necessario per l'espletamento della relativa procedura di gara e dovrà ritenersi risolto contestualmente all'affidamento della fornitura al nuovo soggetto aggiudicatario;
- nel caso di immissione in commercio di uno o più medicinali biosimilari, l'AUSL della Romagna si riserva di risolvere il contratto di fornitura per la parte riferita al/i prodotto/i in questione, che rimarrà comunque in vigore per il tempo strettamente necessario alla definizione di una nuova procedura d'acquisto.
Il Contratto, per la parte relativa al/i prodotto/i in questione, dovrà ritenersi risolto contestualmente all'affidamento della fornitura al nuovo soggetto aggiudicatario.

17 Fatturazione e pagamenti
Il committente procede ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 09/10/2022, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Prot. n. 1293, del 23 gennaio 2013 e dall'art. 24, L. 30/10/2014, n. 161.
I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, previa la verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro trenta giorni dalla data di invio dei documenti che comprovano la consegna della merce o la prestazione del servizio.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6, del D.Lgs. 09/10/2002, n. 231.

Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'Azienda USL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera trasmessa a mezzo PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si informa che l'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-*ter*, del D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla L. 190/2014 (*split payment*). Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi:
- numero dell'ordine aziendale e CIG;
- numero del DDT;
- dettaglio merce consegnata/servizio prestato;
- codice unico di progetto (CUP), se riportato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda USL della Romagna, C.F./P.IVA 02483810392, sede legale e operativa: Ravenna (RA), 48121, via De Gasperi, 8.

Al fine di poter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, L. 24/12/2007, n. 244 e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 03/04/2013, n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL della Romagna - I.P.A. codice univoco 0L06J9.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.
Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture dell'Azienda Sanitaria rivolgersi all'Azienda USL della Romagna - U.O. Bilancio e Flussi Finanziari – PEO: segreteriabilancio@auslromagna.it.
Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

18. Risoluzione e Recesso

In merito alla risoluzione e al recesso si rinvia a quanto previsto nell'Accordo Quadro.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi o comunque raccolti dal Committente a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Committente individuati quali "autorizzati al trattamento", a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per l'Azienda USL della Romagna o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'Azienda USL della Romagna in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Committente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22, del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e, rispettivamente previsti anche dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Azienda USL della Romagna - U.O. Affari Generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali, con sede legale a Ravenna (RA), 48121, in via De Gasperi, 8, oppure al Direttore dell'U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi, con sede a Pievesestina di Cesena (FC), 47522, in viale 1° Maggio, 280

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Per l'Azienda USL della Romagna titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Azienda USL della Romagna, con sede legale a Ravenna (RA), 48121, in via De Gasperi, 8; Tel. 0544 286502; PEC azienda@pec.auslromagna.it.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Azienda USL della Romagna è disponibile sul sito *web*: www.auslromagna.it.

L'Azienda USL della Romagna ha provveduto a designare il Responsabile della protezione dei dati (DPO), i cui contatti sono i seguenti: *e-mail* dpo@auslromagna.it; PEC azienda@pec.auslromagna.it.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia concernente l'interpretazione, applicazione o esecuzione del futuro contratto è esclusivamente competente il Foro presso cui ha sede legale l'Azienda USL committente.

21. NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente Lettera invito e nell'accordo quadro si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e la normativa vigente in materia di attività contrattuale.

Per qualsivoglia ulteriore chiarimento e/o delucidazione, è possibile rivolgersi al Responsabile unico di progetto (RUP) Dott.ssa Laura Barnabè - tel. 0547/352274 o al Responsabile di Procedimento per la fase di progettazione ed esecuzione, nonché per la fase di affidamento dott.ssa Delia Germano – tel. 0541/707823**.**

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile di Fase
dott.ssa Laura Barnabè	dott.ssa Delia Germano
Sottoscritto digitalmente	Sottoscritto digitalmente

Documentazione della procedura:

- *Progetto tecnico*
- *Elenco lotti e importo*
- *Schema di Accordo Quadro*

Allegati:

- *A) Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi*
- *B) Patto d'Integrità Azienda USL della Romagna*
- *C) Informativa consegne ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.*
- *D) Dichiarazioni integrative del DGUE*